



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)
Ufficio Igiene Urbana



Oggetto: Prevenzione incendi e tutela salute pubblica. - Pulizia e bonifica terreno privato sito a Scicli, in C/da Pezza Filipa, censito in catasto al foglio 98, p.lla 1213, in testa a Pellegrino Giuseppe.

IL SINDACO

VISTO l'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n°225, in forza del quale il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 1998, n°112, in cui fra le attività di "protezione civile" è altresì prevista la lotta agli incendi boschivi;

VISTO l'art. 40 della L. R. n°16 del 6 Aprile 1996, e succ. mod. e int. Con cui vengono dettate precise disposizioni in materia di "*Fuochi controllati in agricoltura*" circa l'obbligo di regolamentazione e relative sanzioni in caso di violazione di regolamento.

VISTA la delibera di C.C. N°71 del 16/09/2008, con la quale in conformità al suddetto disposto normativo è stato approvato il "*Regolamento sui fuochi controllati in agricoltura*";

VISTA l'Ordinanza del Sindaco n°145 del 29/06/2012, con la quale è fatto obbligo di mantenere pulite e sgombra di ogni residuo tutte le aree inedificate la cui vegetazione spontanea può favorire l'insacco di incendi attendendo alla pubblica incolumità;

VISTO il testo unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n°1265;

VISTA la nota n°3244/P.M. del 27/09/2012 del Comando di Polizia Municipale con cui si rileva che il terreno privato sito in Scicli in C/da Pezza Filipa, censito in catasto al foglio 98, P.la 1213, è di proprietà del Sig. Pellegrino Giuseppe, nato a Scicli il 20/10/1922 ed ivi residente in Via Vincenzo Monti n°2;

Vista la nota prot.n°23425 del 4/09/2012 dell'Arpa nella quale viene evidenziata la presenza di materiale contenente amianto con possibile pregiudizio per la salute pubblica;

Ritenuto che il terreno versa in stato di abbandono tale da costituire ricettacolo di insetti e roditori, con presenza di folta vegetazione spontanea, rovi, sterpaglie e la presenza di lastre di eternit con grave pregiudizio per l'incolumità e salute pubblica;

VISTI gli artt. 54 e 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto D. lgs.18 agosto 2000, n°267, come modificato dalla L. n°125 del 24 luglio 2008(di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n°92) che consentono al Sindaco quale Ufficiale di Governo di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti allo scopo di reprimere e prevenire pericoli che minacciano la pubblica incolumità nonché di emanare provvedimenti in ambito sanitario e di igiene pubblica;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n°689, e succ. mod. e int., recante modifiche al sistema penale;

VISTA la delibera di G. C. n°152 del 24 giugno 2010 con la quale è stato espressamente approvata la determinazione e fissazione dell'importo di € 500,00 quale importo minimo previsto ai fini del pagamento in misura ridotta delle sanzioni irrogate a seguito di accertata violazione delle ordinanze ex art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

VISTO l'art.17 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18Giugno 1931, n° 773;

Visti gli artt.449 e 650 del Codice Penale;

ORDINA

al Sig. Pellegrino Giuseppe di provvedere improrogabilmente, nel termine di giorni 15 dalla notifica del presente provvedimento, al decespugliamento e alla totale bonifica nonché alla rimozione del materiale di risulta e l'eliminazione delle lastre di eternit, relativamente al suolo sito in Scicli, C/da Pezza Filippa, censito in catasto al foglio 98, p.lla 1213.

DISPONE

che l'inottemperanza al superiore ordine, in richiamo ai citati disposti normativi e regolamentari comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 oltre al contestuale deferimento all'Autorità Giudiziaria competente per violazione dell'art 650 c.p. Che testualmente recita *"Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato(c.p. 336,337,338), con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206"*;

che la presente ordinanza, a cura del Settore competente a darvi esecuzione, sia notificata al Sig. Pellegrino Giusepp, nato a Scicli il 20/10/1922 ed ivi residente in Via Vincenzo Monti n°2;

COMUNICA

che il Corpo di Polizia Municipale, la Tenenza dei Carabinieri di Scicli e tutte le Forze di Polizia, avendone titolo, vigileranno sull'osservanza della presente ordinanza e sull'ottemperanza della stessa entro i termini indicati.

Si certifica la regolarità del presente
provvedimento e degli atti allo stesso connessi
(Geom. Antonino Bonincontro)



IL SINDACO
(Dott. Francesco Susino)

